

QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE

1

ANNO XXIV - GENNAIO 2011

Carità e diritto canonico

Corso di diritto canonico applicato: la curia diocesana: diritto e prassi - I / Ufficio ecclesiastico / Provvisoria e cessazione dell'ufficio ecclesiastico / Gli uffici di parroco, amministratore parrocchiale, vicario parrocchiale / La rimozione del parroco

La rimozione del parroco tra legislazione, prassi e giurisprudenza

Alcune premesse

La tematica della rimozione del parroco oggi ha una valenza che mi parrebbe si possa definire simbolica: richiama l'immagine di una comunità di fedeli raccolta attorno al suo Pastore, immagine e strumento di Cristo Pastore, che abita con loro, conosce ad una ad una tutte le sue pecore e condivide il loro destino.

È un'immagine spesso distrutta o offuscata da mutate condizioni sociali: sempre meno si trovano comunità stabili di vita; le persone condividono una sorta di vagabondaggio e di precarietà permanenti; ecclesiali: la riscoperta del presbiterio diocesano come soggetto, la parcellizzazione dell'universo ministeriale in molteplici figure, la scarsità allarmante del clero e la necessità di una pastorale di ambiente e d'insieme.

Se in crisi è entrata la parrocchia, immaginiamo quanta crisi si sia riversata sul parroco.

In questo contesto la rimozione del parroco a molti appare come un reperto archeologico; molti si meravigliano che tuttora l'istituto sopravviva; chi lo difende pare a volte condurre una battaglia di retroguardia.

Nonostante le difficoltà la normativa canonica continua a presentare la parrocchia e il parroco quali istituzioni fondamentali della struttura della Chiesa e della pastorale. E ciò soprattutto per una semplice ragione ecclesiologicala: la Chiesa locale, come il concilio Vaticano II l'ha presentata, con la sua fondazione eucaristica, richiede la forma della parrocchia¹ e in essa la presenza non precaria e non secondaria del presbitero che ad essa presiede nel segno di Cristo Capo². E il diritto canonico vigente in molte

¹ Si veda, da ultimo, l'ottimo contributo e le condivisibili conclusioni di C. NARDI, *La parrocchia. Spunti pastorali dall'antichità cristiana*, in «Vivens homo» 20 (2009) 287-311.

² «La Commissione ha ritenuto che questo negozio, oltre che dalle norme generali che

norme particolari rispecchia e intende salvaguardare questo apporto ecclesiologicalo non contingente nella vita e nella tradizione della Chiesa.

I presupposti statici

Rimozione

La rimozione di cui in oggetto attiene a quel peculiare provvedimento che si produce a seguito della procedura di cui ai cann. 1740-1747.

La rimozione dall'ufficio ha una normativa generale che è inquadrata nei cann. 192-195. Questa normativa generale è sussidiaria a quella specifica, nel senso che quest'ultima prevale su quella: quella generale si applica solo laddove la normativa specifica non interviene e non dà norme³. È errato, pertanto, riferire alla rimozione del parroco le norme generali o interpretare le norme specifiche (chiare) sulla rimozione dei parroci a partire da quelle generali.

La rimozione del parroco si differenzia da altri istituti, che pure possono avere qualche analogia con la rimozione, il che comporta a volte confusioni e fraintendimenti: si tratta, per esempio, della privazione; quest'ultimo è provvedimento penale e pertanto può essere inflitto solo dopo un processo penale (can. 196 § 1). Un fatto può essere passibile di un duplice provvedimento, penale e disciplinare. All'autorità compete la scelta dell'uno o dell'altro.

Maggiori problemi concreti pone la distinzione tra rimozione e trasferimento: i caratteri differenziali di quest'ultimo rispetto alla rimozione sono due. Il primo attiene al fatto che chi è trasferito perde l'ufficio tramite l'acquisizione di un altro ufficio: i due atti sono complementari e corrispettivi. Il secondo attiene al fatto che mentre la rimozione del

regolano ogni procedura amministrativa, fosse munito di talune garanzie processuali maggiori, attese le gravi responsabilità connesse con l'ufficio del parroco che sembra esigere una maggiore stabilità degli altri uffici. Difatti, caduto il principio dell'inamovibilità, la maggiore stabilità si può raggiungere solo attraverso garanzie processuali» («Communicationes» 6 [1974] 42-43). «Mens Concilii et ratio praescripti patent: una ex parte exigitur stabilitas in officio parochi exercendo, nam sub Episcopi auctoritate parochis, "tamquam pastoribus propriis, animarum cura committitur in determinata dioecesis parte" (CD 30) et parochi imprimis curent "proprium gregem cognoscere" (*ibid.*), quae cognitio aptum temporis spatium requirit, sed, alia ex parte, bonum singulorum, seu ipsorum parochorum, bono animarum cedat» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL [= SSAT], sentenza definitiva 24 giugno 1995, n. 4, prot. nn. 23443-5/92 CA).

³ «Procedura haec specificè ad parochos tantum propter momentum singulare huius officii restringitur. Non potest ideo indiscriminatim extendi. Pro ceteris datur communis procedura administrativa (cf. etiam can. 190 [= 193])» («Communicationes» 16 [1984] 90).

parroco ha la sua *causa princeps* nella nocività o inefficacia del ministero parrocchiale, il trasferimento ha come suo presupposto l'utilità con cui il parroco trasferendo regge la sua parrocchia («quam utiliter regit»: can. 1748) e il bene delle anime che richiede il parroco trasferendo nel nuovo ufficio. Come si nota immediatamente sono due provvedimenti alternativi: non si può affermare che un parroco è trasferito perché «fa male» nella sua parrocchia. Se questo avvenisse, si avrebbe una rimozione camuffata. E questo abuso o errore non è raro: si dice trasferimento quello che dovrebbe essere rimozione. E ciò accade per ignoranza, per superficialità o per interesse. In quest'ultimo caso può essere interesse di chi rimuove, perché la procedura di trasferimento è più semplice, più veloce e meno garantistica. Una rimozione camuffata da trasferimento potrebbe essere dichiarata illegittima *in discernendo*, oltre che *in procedendo*. È particolarmente importante, pertanto, che il vescovo rilevi in partenza quale procedimento sia da applicare nel caso e si comporti coerentemente in tutte le fasi, soprattutto quelle previe epistolari.

Non basta comunque, per addurre un esempio, che contestualmente al trasferimento vi siano state ammonizioni da parte del vescovo su alcuni aspetti del ministero parrocchiale per inferire che si è trattato di una rimozione camuffata da trasferimento: «[E]x mera coincidentia duarum actionum causalis earundem conexio haud deducitur»⁴.

Parroco

La rimozione di cui si tratta è quella che interviene sull'ufficio di parroco. Poiché nel nuovo Codice vi è una pluralità di figure che si possono far risalire alla nozione di «parroco», è necessario individuare il parroco della cui rimozione i cann. 1740-1747 provvedono. Essi sono:

1. il parroco, cui è stata affidata a norma del can. 519 a tempo indefinito o indeterminato (cf can. 522) una parrocchia territoriale;
2. il parroco, cui è stata affidata a norma del can. 519 a tempo indefinito o indeterminato (cf can. 522) una parrocchia personale;
3. il parroco, cui è stata affidata a norma del can. 519 una parrocchia territoriale o personale a tempo determinato (cf can. 522). In questo caso la rimozione di cui in oggetto si applica solo all'interno del periodo

⁴ SSAT, sentenza definitiva 22 novembre 2008, prot. n. 38820/06 CA; la motivazione era completata con l'annotazione che il trasferimento era avvenuto verso una parrocchia molto stimata in diocesi, nella quale il parroco non poteva più prestare il ministero per ragioni di vecchiaia e salute. In precedenza il parroco trasferito era stato rimproverato dal vescovo per l'uso di particolari preghiere di guarigione.

non concluso per il quale la nomina *ad tempus* è stata determinata al momento del conferimento dell'ufficio di parroco;

4. il parroco, cui *in solidum* con altri sacerdoti a norma del can. 517 § 1 una o più parrocchie sono state affidate. Qualche raro Autore dubita dell'inquadramento del parroco di cui al can. 517 § 1 fra coloro la cui rimozione deve avvenire a norma dei cann. 1740-1747, ma la migliore e più comune dottrina è certa⁵;

5. il sacerdote che, a norma del can. 517 § 2, è costituito «con le potestà e facoltà di parroco» moderatore della cura pastorale di una parrocchia, al cui esercizio partecipano fedeli non insigniti del sacerdozio;

6. il cappellano militare, «nisi ex rei natura vel statutis particularibus aliud constet» (cost. apost. *Spirituali militum curae*, art. VII);

7. il pastore proprio di una quasi-parrocchia (cf can. 516 § 1);

8. il cappellano di una «missio cum cura animarum sui iuris» per la cura pastorale degli emigranti;

9. ogni parroco anche se ha superato il settantacinquesimo anno di età⁶.

Non si applicano i cann. 1740-1747 per la rimozione:

1. ai parroci membri di istituti religiosi o di società di vita apostolica (cf cann. 538 § 2; 682 § 2; 1742 § 2);

2. ai parroci per i quali legittimamente è cessata la convenzione di cui al can. 271⁷;

3. ai parroci per i quali è trascorso il tempo determinato stabilito nel decreto di conferimento dell'ufficio (cf can. 522);

4. agli amministratori parrocchiali (cf cann. 539-540)⁸;

5. ai titolari di forme alternative alla parrocchia e quasi-parrocchia di cura pastorale (cf can. 516 § 2).

⁵ Cf G.P. MONTINI, *La rimozione del parroco: il sacerdote di cui al can. 517 § 1*, in *Iudex et Magister. Miscelanea en honor al Pbro. Nelson C. Dellaferrera*. Tomo II. Derecho Canónico, Buenos Aires 2008, pp. 511-530.

⁶ «Utrum episcopus dioecesanus, ad removendum ab officio parochum renuentem offerre suam renuntiationem ob expletum septuagesimum quintum aetatis annum, sequi debeat proceduram de qua in litteris apostolicis die 6 augusti 1966 motu proprio datis *Ecclesiae sanctae*, I, n. 20, § 1, an valeat immediate declarare eum ab officio decessisse. R.- *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad alteram» (PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, responsum ad propositum dubium, 7 luglio 1978, in AAS 70 [1978] 534).

⁷ Cf SSAT, sentenza definitiva 21 gennaio 1984, prot. nn. 13070/81 CA; sentenza definitiva 27 maggio 1989, prot. n. 19188/87 CA.

⁸ Cf SSAT, decreto definitivo 10 febbraio 1996, n. 4, prot. n. 25705/94 CA; circa i vicari economi cf decreto definitivo 23 novembre 1974, prot. n. 5173/74 CA; circa i vicari sostituti cf decreto definitivo 10 aprile 1973, prot. n. 5710/74 CA.

Le cause di rimozione

Il can. 1740 dà la causa *princeps* della rimozione, si direbbe la sua *ratio sufficiens*, mentre il can. 1741 dà alcune esemplificazioni di quella. I canoni devono essere letti insieme: «Il primo di questi canoni dà la chiave di lettura degli esempi riportati nel secondo; il secondo, invece, costituisce una certa illustrazione dei principi delineati nel primo»⁹.

È in gioco il bene delle anime, regola superiore dell'agire della Chiesa: «*Sancta Mater Ecclesia [...] parochum dari populo, non parochi populum*»¹⁰; «*Salus [...] populi suprema lex est: et parochi ministerium fuit in Ecclesia institutum, non in commodum eius cui committitur, sed in eorum salutem pro quibus confertur*»¹¹.

Le cause di cui nel canone 1741 devono essere durature e provate. Consideriamo alcuni esempi giurisprudenziali.

Can. 1741, 1°: «*modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat*»

Questa causa è considerata anzitutto in relazione alla comunità parrocchiale¹²: «una grave divisione e turbamento nella comunità parrocchiale, che non si prevede cesserà a breve se il parroco rimane, è senza dubbio una causa per la quale il suo ministero diviene nocivo o almeno inefficace»¹³, e ciò indipendentemente dalla causa della medesima divisione, che può non essere provocata dal parroco, ma da qualche gruppo, per esempio, che lo rimprovera di essere troppo tradizionalista¹⁴.

La causa canonica, però, non esclude una dimensione più vasta di turbamento della comunione nella Chiesa:

⁹ Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione del parroco*, in *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, p. 213.

¹⁰ SACRA CONGREGATIO CONCILII, 20 settembre 1879, in ASS 13 (1880) 299.

¹¹ SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS, decreto *Maxima cura*, 20 agosto 1910, proemio, in AAS 2 (1910) 636.

¹² «*Ex motivis in decreto amotionis allatis una simul sumptis, apparet grave detrimentum vel perturbationem ecclesiasticae communionis allatam [...] respicere communitatem ecclesiasticam paroecialem seu unitatem atque concordem fiducialemque cooperationem in ipsa paroecia*» (SSAT, decreto definitivo 20 giugno 1998, n. 4, prot. n. 28058/97 CA).

¹³ «*Et gravis divisio et turbatio in communitate paroeciali, quae non praevideatur cessatura si idem parochus manet, est sine dubio causa ob quam eius ministerium ibi noxium vel saltem inefficax evadit*» (*ibid.*).

¹⁴ «*Cum divisio in paroecia provocata non esset ab ipso parochi, sed potius ab iis qui eum nimis traditioni deditum reputarent*» (*ibid.*, n. 6).

«Ex actis summarii constat Rev.dum V., durante munere parochi, multa fecisse ecclesiasticae disciplinae adversantia, quae etiam in mediis communicationis socialis ample divulgata fuerunt, et declarationes provocatorias haud paucas emisisse in foliis periodicis et in televisione contra Ecclesiae magisterium et contra personas in dignitate ecclesiastica constitutas. Publice constat eius participatio in manifestationibus [...] non obstantibus prohibitionibus sui Ordinarii [...] Causa amotionis ea est de qua in can. 1741, § 1, quapropter hic non agitur de iudicanda fama Rev. di Recurrentis apud aliquos fideles, sed perpendi debet an modus eius agendi grave causaverit detrimentum communioni ecclesiasticae eiusve perturbationem»¹⁵.

Non manca un caso in cui la causa della divisione della parrocchia è fatta risalire direttamente allo stesso vescovo e, pertanto, si ritiene non realizzata la causa di cui al can. 1741, 1°¹⁶:

«Tensio autem inter populum C. et Exc.mum Ordinarium aucta est, eo quod Exc.mus X., durante visitatione pastorali diei 28 aprilis 2001, agere volebat cum Commissione Y de destinatione [summae cuiusdam pecuniae], non obstante contrario consilio Rev.mi Recurrentis [parochi]» (n. 21); «[I]n casu, de quo agimus, causa perturbationis tribui non potest Rev.mo Recurrenti. Communio non est vagus quidam affectus, sed unio spiritalis quae externe manifestatur sub formis iuridicis bene determinatis. Non frangitur communio quando mediis legitimis problemata manifestantur competenti auctoritati, etsi ex hoc sequi possit deminutio syntoniae vel personalis fiducia. Defectus syntoniae non est causa sufficiens ad parochum amovendum» (n. 26).

Can. 1741, 2°: «imperitia aut permanens mentis vel corporis infirmitas, quae parochum suis muneribus utiliter obeundis imparem reddunt»

In un caso si è ritenuto che le asserzioni dello stesso parroco rimosso circa la propria salute cagionevole, fossero prove sufficienti per la configurazione di questa causa, senza aver bisogno di considerare le altre ragioni addotte per la rimozione¹⁷.

¹⁵ SSAT, decreto definitivo 28 ottobre 2004, nn. 1 e 5, prot. n. 34916/03 CA.

¹⁶ Cf SSAT, sentenza definitiva, 3 dicembre 2005, prot. n. 33236/02 CA.

¹⁷ «Considerato, relate ad assertam violationem legis in decernendo, quod idem decretum amotionis diei 21 iulii 2003 inter motiva adduxit permanentem Rev.di H. infirmitatem, quae non solum ex attestatione medica, ab ipso die 15 maii 2003 oblata, verum etiam ex eius conditione salutis minus firma, ab ipso decursu totius procedurae amotionis iactata, satis

Non raramente accade che nella foga della propria difesa il parroco stesso finisca per divenire l'accusatore di se stesso in relazione al provvedimento della rimozione, facilitando così il compito sia della parte resistente (opporsi) sia del giudice (decidere).

Can. 1741, 3°: «bonae existimationis amissio penes probos et graves paroecianos vel aversio in parochum, quae praevideatur non brevi cessatura»

La Congregazione della Curia romana, competente nel caso, ha ritenuto che avesse perso la buona fama un parroco che, a fronte dell'accusa di violenza carnale lanciata da parte di una donna sua parrocchiana, avesse ammesso rapporti sessuali con la medesima consenziente¹⁸.

Can. 1741, 4°: «gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat»

Si è ritenuto in un caso che equivalesse a questa causa la «recusatio [...] Parochi in effectum deducendi rationem dioecesanam pro actione pastorali»:

«La negligenza verso questo obbligo da parte del parroco che alquanto a lungo, ossia per più di dieci anni, non collabora affinché nella sua parrocchia sia costituito il consiglio parrocchiale, soprattutto nel contesto del generale rifiuto a conformare l'opera da realizzare nella propria parrocchia al Direttorio diocesano, nonostante le ammonizioni dell'Ecc.mo Arcivescovo, non si può escludere a priori che possa essere causa grave per la quale il suo ministero divenga inefficace, almeno in una parte di grande importanza»¹⁹.

Can. 1741: «comportamenti contrari al sesto comandamento»

probatur [...] omnia proinde quacumque animadversione, utpote superflua, circa alia motiva amotionis in casu adducta» (SSAT, decreto del Congresso 16 dicembre 2004, p. 3, prot. n. 35758/04 CA).

¹⁸ Cf SSAT, prot. n. 31375/00 CA. La Segnatura Apostolica non giudicò nel merito, perché respinse il ricorso per motivi procedurali.

¹⁹ «Negligentia huius obligationis ex parte parochi, qui diutius, id est in casu per plus decem annos, non allaborat ut in paroecia consilium constituatur paroeciale, speciatim in contextu generali recusationis ad *Ordinationem* conformandi opera in propria communitate facienda, non obstantibus admonitionibus Exc.mi Archiepiscopi, a priori excludi nequit tamquam causa gravis propter quam eius ministerium, saltem in parte magni momenti, inefficax evadere possit» (SSAT, sentenza definitiva 28 giugno 2003, n. 11, prot. n. 29531/98 CA).

Vi sono alcuni casi in cui accuse sufficientemente fondate di atti contro il sesto comandamento hanno portato automaticamente alla rimozione del parroco²⁰. Le pronunce non sentono la necessità di argomentare la causa di cui al can. 1740 né di identificare la causa di cui al can. 1741.

La procedura di rimozione

La procedura di rimozione del parroco è sufficientemente semplice e rapida.

Raccolta della documentazione

È una fase non regolata dalla normativa: si deve porre attenzione ad avere a disposizione tutti gli elementi per giungere alla rimozione. In questa fase vale il principio «quod abundat non vitiat»²¹ e pertanto molte esortazioni, consultazioni, rilevazioni possono essere condotte dal vescovo o da altri, senza danno per la seguente procedura formale.

«Il Vescovo discuta la cosa con due parroci» (can. 1742 § 1)

La giurisprudenza è molto lontana dal formalismo²².

Per la validità/legittimità della rimozione pare non rilevare la legittima costituzione del *coetus* di cui al can. 1742 § 1 da parte del consiglio presbiterale (cf appendice I). Non risultano necessari: una consultazione contemporanea dei parroci; un verbale della consultazione; un'indagine propria da parte dei parroci; l'accordo dei parroci con il vescovo. I parroci non possono essere ricusati²³.

²⁰ Cf SSAT, prot. n. 26581/96 CA: «Quaedam facta obiective gravia, de quibus Rev. T. accusabatur, sufficienter probata sunt»; cf pure prot. n. 26638/96 CA (in quest'ultimo caso qualche rilievo assume una qualche carenza di accusa dei vizi dell'atto: il giudice della legittimità si limita alle censure o vizi addotti dalla parte ricorrente e dal suo avvocato).

²¹ Cf, recentemente, SSAT, sentenza definitiva 3 dicembre 2005, n. 19, prot. n. 33236/02 CA.

²² «Ad rem prae oculis etiam habendum est [...] H.S.T., in duabus saltem sententiis, censuisse irregularitates forte commissas quoad selectionem duorum parochorum de quibus in can. 1742 § 1 non esse tam graves ut infirmarent totam proceduram adhibitam» (SSAT, sentenza definitiva 28 giugno 2003, prot. n. 29531/98 CA).

²³ Cf, recentemente, SSAT, 28 ottobre 2004, n. 5 prot. n. 34916/03 CA.

Il vescovo, «indicati per la validità la causa e gli argomenti», inviti alla rinuncia (can. 1742 § 1)

Il punto più delicato attiene al vincolo di indicare «la causa e gli argomenti» per la rimozione, anche perché questa clausola è munita della sanzione di invalidità («ad validitatem»).

Anche qui la giurisprudenza non è formalistica. Indica che la causa di cui in oggetto non può essere quella generica, di cui al can. 1740, ma concreta, come quelle esemplificate nel can. 1741. L'indicazione però insufficiente o *per relationem* o implicita della causa e degli argomenti si ritiene ordinariamente sanata dalla successiva possibilità data di «acta inspicere» (can. 1745, 1°).

Dell'invito alla rinuncia dovrà risultare in foro esterno²⁴.

Tre reazioni possibili del parroco che riceve l'invito a rinunciare: rinuncia, silenzio, difesa

Se il parroco rinuncia, la procedura ha termine: can. 1743. La rinuncia dovrà essere accettata *ad normam iuris* (cf cann. 187-189) Nell'accettazione della rinuncia può essere compresa anche l'accettazione delle condizioni eventualmente apposte alla rinuncia.

Se il parroco «non risponde», si invita di nuovo alla rinuncia. Se ancora «non risponde», si può emanare il decreto di rimozione (can. 1744). Che cosa si intenda per «non risponde» non è facile dire. Certo vi è compreso il silenzio e l'inerzia, ma probabilmente anche le forme più irrazionali di risposta, quale il rifiuto espresso, ma del tutto immotivato («nullis adductis motivis»: can. 1744 § 2). Il decreto di rimozione non si può emanare se consta di qualche impedimento del parroco a rispondere.

Se il parroco «risponde», la procedura continua (can. 1745).

Il vescovo «per agire validamente lo inviti a raccogliere in una relazione scritta, dopo aver esaminato gli atti, le sue impugnazioni, anzi ad addurre le prove in contrario» (can. 1745, 1°)

L'aspetto più impegnativo della normativa riguarda la *inspectio actorum* da parte del parroco. Pare che la terminologia nonché la *ratio legis*, facciano sì che nel caso della rimozione del parroco si possa applicare

²⁴ «Etsi nullus notarius adfuerit colloquio, tamen habetur in actis relatio eiusdem colloquii ab Episcopo eodem die facta et ab eo una cum vicario generali subscripta. Forsitan Episcopus fidem non meretur?» (SSAT, sententia definitiva 27 febbraio 1993, n. 21, prot. n. 18190/86 CA).

analogicamente quanto prescritto nel can. 1598 § 1 per la pubblicazione degli atti nelle cause, e negli artt. 229-235 dell'istruzione *Dignitas connubii*, nelle cause di nullità matrimoniali.

Di fatto, in un caso recente si è giustificato il fatto di non aver concesso al parroco di vedere tutti gli atti, ma un sommario, per il fatto che il ricorrente aveva minacciato di instaurare un processo di fronte alle autorità civili contro i suoi accusatori e aveva subito acceduto ad avvocati civili dopo aver ricevuto il decreto di rimozione²⁵.

Il vescovo completi l'istruttoria, se necessario, ascolti quindi i due parroci e, se del caso, emetta il decreto di rimozione

Prescindendo dalla questione se il vescovo sia tenuto ad emettere anche il decreto eventualmente negativo²⁶, ossia nel quale si dichiara o stabilisce che il parroco non è rimosso, il decreto di rimozione deve essere scritto (cf cann. 37; 51; 193 § 4), motivato (cf can. 51) ed intimato (cf cann. 54 § 2-56).

La motivazione, ancorché sommaria, è richiesta per la validità²⁷.

Effetti del decreto

Da parte del vescovo permane il dovere di provvedere al parroco rimosso con l'assegnazione di un altro ufficio, se il parroco rimosso ovviamente è idoneo, o con una pensione, se del caso (cf can. 1746). *A fortiori* incombe sul vescovo almeno l'obbligo della *honestas sustentatio* del parroco rimosso (cf can. 1350 § 1).

Sul parroco rimosso incombe l'obbligo di astenersi dall'esercizio dell'ufficio, di lasciare libera *quam primum* (cf «Communicationes» 11 [1979] 294) la casa canonica (cf can. 1747 § 1), a meno che il parroco

²⁵ Cf, recentemente, SSAT, sentenza definitiva 30 aprile 2005, n. 14, prot. n. 34723/03 CA. Si cita a sostegno Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione*, cit., p. 233.

²⁶ Tra le ragioni a favore del decreto negativo vi sono alcuni Autori in dottrina e parte della giurisprudenza (cf SSAT, prot. nn. 18190/86 CA; 18798/86 CA). Il decreto comunque equivale ad una archiviazione, non è motivato e non può essere impugnato.

²⁷ Cf SSAT, prot. nn. 18798/86 CA; 18909/87 CA (Congresso e Collegio); 18913/87 CA (Congresso e Collegio). Cf, recentemente, in una sentenza definitiva per una causa di trasferimento: «[P]atet quod illud decretum nullum motivum indicat. In decretum communicando, praeterea, Exc.mus Archiepiscopus nullum motivum Rev.do X. declaravit. Etiam si Exc.mus Praesul pluries unicum motivum translationis eidem communicavit, oportet in ipso decreto quo translatio efficitur motivum translationis indicare» (22 novembre 2008, prot. n. 38820/06 CA).

rimosso sia ammalato e non possa trasferirsi altrove senza incomodo (cf can. 1747 § 2), e di effettuare le consegne delle attività e dei beni della parrocchia (cf can. 1747 § 1).

In un caso la Segnatura Apostolica ha dichiarato la causa finita per la resistenza del parroco rimosso ad ottemperare entro un termine perentorio agli obblighi scaturenti dal decreto di rimozione²⁸. La singolarità del caso e altri elementi impediscono che il caso menzionato possa costituire giurisprudenza.

Effetti del ricorso

Il ricorso avverso il decreto di rimozione ha solamente un effetto parzialmente sospensivo, ossia dal momento dell'interposizione della rimostranza fino alla conclusione del processo in Segnatura Apostolica il vescovo non può (validamente) nominare un parroco successore del parroco rimosso (cf can. 1747 § 3). È necessario tener presente che l'effetto parzialmente sospensivo vige anche nei periodi in cui è possibile legittimamente interporre ricorso.

Il procedimento di ricorso

La rimostranza

«Chiunque prima di presentare ricorso deve chiedere per scritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore» (can. 1734 § 1): è quella che si chiama comunemente *remonstratio*. Deve essere presentata entro dieci giorni dalla intimazione del decreto (cf can. 1734 § 2).

Non fa eccezione il decreto di rimozione del parroco: se si intende ricorrere contro la rimozione, il parroco deve ricorrere al vescovo (che ha rimosso il parroco) entro dieci giorni dal ricevimento del decreto di rimozione.

Trascorsi questi dieci giorni senza rimostranza, il vescovo (se vuole) può respingere successive rimostranze per decorrenza dei termini; la Congregazione (se vuole) può respingere il ricorso gerarchico per mancanza della *remonstratio*, e la Segnatura Apostolica deve rigettare (di solito *in limine*) il ricorso se la Congregazione ha eccepito la mancanza della *remonstratio*. In un recente caso il parroco tralascia la rimostranza, facendo

²⁸ Cf SSAT, prot. n. 23840/92 CA. Sul caso cf R. COPPOLA, *L'effetto sospensivo nel processo davanti alla "Sectio altera" della Segnatura Apostolica*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano 2006, pp. 360-361.

ricorso immediatamente alla Congregazione: la mancanza della rimozione porterà al rigetto del ricorso, anche se *per tabulas* era dimostrato che il vescovo aveva tralasciato nella procedura di rimozione di ascoltare i due parroci la seconda volta, dopo la difesa presentata dal parroco²⁹.

Il ricorso gerarchico

«Chi sostiene di essere onerato da un decreto può ricorrere al Superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto, per un motivo giusto qualsiasi» (can. 1737). Il ricorso gerarchico si interpone alla Congregazione³⁰ entro quindici giorni perentori a partire o dalla intimazione del decreto con cui il vescovo ha risposto alla *remonstratio* (cf can. 1737 § 2) o dal trentesimo giorno a partire da quando il vescovo ha ricevuto la *remonstratio* senza poi rispondervi (cf can. 1735).

Il procedimento del ricorso gerarchico è sprovvisto di norme procedurali proprie: oltre alle norme generali che valgono per qualsiasi atto amministrativo da emettere (cf cann. 50-51), l'unica norma propria è quella del can. 1738, che prevede il diritto per il ricorrente di avvalersi di un avvocato. Tutto il resto è lasciato alla discrezione della Congregazione, che di solito si premura di ascoltare almeno il vescovo diocesano.

Tra le varie facoltà della Congregazione di fronte ad un ricorso gerarchico, il can. 1739 prevede anche quella di correggere la decisione impugnata. *Quid dicendum* se la Congregazione volesse intervenire così invasivamente in un caso di rimozione, correggendo cioè il decreto di rimozione?

L'occasione di un recente ricorso ha costretto la Segnatura a trattare la spinosa questione. Un parroco è rimosso per cattiva amministrazione: il vescovo, infatti, dopo aver raccolto materiale anche sulle cause di cui al can. 1741, 1° (divisione creata in parrocchia) e 3° (scandalo creato per il suo comportamento in materia *de sexto*), aveva preferito puntare solo sulla questione amministrativa. Il decreto fu però annullato dalla Congregazione competente, che ritenne insufficiente la causa di rimozione relativa alla cattiva amministrazione. Ricorse allora il vescovo alla Congregazione, la quale alla fine emise un decreto nel quale confermava la rimozione, ma cambiava le cause di rimozione (can. 1741, 1° e 3°):

²⁹ Cf SSAT, decreto 29 febbraio 2008, prot. n. 37574/05 CA. Il caso era particolarmente interessante perché, dopo l'emanazione del decreto di rimozione, erano pure avvenuti due fatti di rilievo: che il parroco aveva presentato un certificato medico e il vescovo sulla base di questo aveva dichiarato nullo il decreto di rimozione e emanato un nuovo decreto di rimozione. Anche dopo quest'ultimo il ricorrente aveva ricorso subito alla Congregazione.

³⁰ I Dicasteri competenti sono *in casu* la Congregazione per il clero, la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli e la Congregazione per le Chiese orientali.

«Congregatio [...] in casu ab Exc.mo Archiepiscopo X. die 27 februarii 2003 novas probationes exquisivit, sine iteratione totius proceduræ, quæ amotionem parochi ex parte Episcopi dioecesanæ (cann. 1742-1747) respicit, sed in tuto positus tam iure defensionis Rev. di Recurrentis quam causis amotionis in can. 1741 recensitis [...] Nulla enim lex expresse requirit, ut in eiusmodi casu subrogationis decreti episcopalis omnia præscripta cann. 1742-1747 denuo serventur»³¹.

Al n. 13 della sentenza emessa dal Collegio in questo caso ci si premura di delimitare la portata altamente pericolosa del principio enunciato (che potrebbe condurre a consentire alla Congregazione di sanare qualsiasi tipo di illegittimità commesse nella procedura dal vescovo): si sottolinea, infatti, che nel caso non è mutata la parte dispositiva del decreto del vescovo, pur essendo mutata la *causa amotionis*; che nella procedura *coram Congregatione* l'Arcivescovo ha sentito i due parroci; che i *motiva amotionis* della Congregazione non possono dirsi del tutto nuovi, essendo già stati indagati dall'Arcivescovo, anche se poi accantonati; che il supplemento di indagine presentato in Congregazione tratta più di nuove prove che di nuovi motivi di rimozione; che la *reformatio in pejus* non è esclusa in ambito amministrativo. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha avuto la possibilità, durante l'*iter* di fronte alla Congregazione di conoscere il supplemento istruttorio e di difendersi riguardo ad esso.

Dopo la decisione della Congregazione: il *Regolamento generale della Curia Romana* ha introdotto una rimostranza facoltativa che può essere proposta allo stesso Dicastero (cf art. 135), così che di fatto spetta al ricorrente oggi scegliere se chiedere al Dicastero entro dieci giorni il *beneficium novae audientiae* e poi (dopo la risposta o dopo trenta giorni dalla richiesta, stante il silenzio) ricorrere (entro sessanta giorni) alla Segnatura Apostolica, oppure ricorrere immediatamente (entro sessanta giorni) alla Segnatura Apostolica.

Il processo presso la Segnatura Apostolica

La Segnatura Apostolica «giudica dei ricorsi, presentati entro il termine perentorio di sessanta³² giorni utili, contro atti amministrativi singolari sia posti da Dicasteri della Curia Romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche

³¹ SSAT, sentenza definitiva 30 aprile 2005, n. 12, prot. n. 34723/03 CA.

³² Così mutato dall'art. 34 § 1 della *Lex propria* [= LP] della Segnatura Apostolica, 21 giugno 2008 (cf pure art. 74 § 1 LP).

legge, nel deliberare [*in decernendo*] o nel procedere [*in procedendo*]» (art. 123 § 1 cost. apost. *Pastor bonus* [=PB]).

I sessanta giorni decorrono dal giorno «peractae actus notificationis» (art. 74 § 1 LP) oppure dal novantesimo giorno (cf can. 57 § 1)³³ della presentazione del ricorso gerarchico alla Congregazione se questa ha di fatto taciuto³⁴.

Mentre i Dicasteri della Curia Romana possono³⁵ vedere del merito, la Segnatura Apostolica può istituzionalmente solo vedere della legittimità. Rimane vincolata in tal modo ai vizi adottati dalla parte (e dal suo Patrono). Ciò, com'è prevedibile, restringe significativamente l'ambito di giudizio, non potendo entrare nel merito della discrezionalità pastorale e dell'opportunità, e neppure, secondo una giurisprudenza prevalente ma problematica, nei vizi di legittimità non adottati dalla parte.

I *gressus* giudiziari in Segnatura sono fondamentalmente due: il Congresso, che ammette o non ammette alla discussione³⁶, e il Collegio dei Giudici, cui spetta la decisione. Le sentenze del Collegio (non i decreti, neppure quelli definitivi) possono essere soggette ad impugnazione per querela di nullità e a domanda di *restitutio in integrum*.

Nel caso in cui la decisione della Segnatura Apostolica sia favorevole al parroco rimosso e divenga infine *res iudicata*, si pone poi il grave problema dell'esecuzione³⁷. Grave non solo dal punto di vista normativo,

³³ Più precisamente tre mesi.

³⁴ Salvo quanto previsto dall'art. 136 § 2 *Regolamento generale della Curia Romana*, che consente alle Congregazioni di prolungare il periodo di tre mesi di cui al can. 57 § 2. Sul punto molto delicato cf G.P. MONTINI, *I tempi supplementari nei ricorsi gerarchici presso la Curia Romana e il ricorso alla Segnatura Apostolica. L'art. 136 § 2 del "Regolamento Generale della Curia Romana" tra normativa, prassi e giurisprudenza*, in *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio de Paolis*, Città del Vaticano 2005, pp. 523-548.

³⁵ Pare un po' troppo recisa la sentenza prot. n. 33236/02 CA, in cui si legge: «Cum de recursu administrativo hierarchico agitur, Superior decernere debet non solum de legitimitate sed etiam de merito decisionis impugnatae» (n. 9). In realtà i Dicasteri della Curia Romana devono giudicare sia della illegittimità *in procedendo* sia della illegittimità *in decernendo*; non possono dirsi incompetenti sul merito; ma strettamente non possono dirsi tenuti a ri-giudicare sul merito, decidendo anche diversamente dal vescovo, o almeno non possono essere censurati per questo in Segnatura.

³⁶ È ammesso anche un rigetto *in limine* ad opera del Segretario della Segnatura Apostolica per ricorsi «qui indubie atque evidenter aliquo carea[n]t praesupposito» (art. 76 § 1 LP). Questo rigetto è ricorribile al Congresso (cf art. 76 § 3 LP), ma se il Congresso lo conferma preclude l'accesso al Collegio dei Giudici (cf art. 76 § 4 LP).

³⁷ Cf G.P. MONTINI, *L'esecuzione delle sentenze della "Sectio Altera" della Segnatura Apostolica. Il significato di una lacuna*, in *Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag von seinen Freunden und Schülern*, Essen 1990, pp. 553-571; ID., *L'esecuzione delle pronunce giudiziali della Segnatura Apostolica nel contenzioso amministrativo*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa*, cit., pp. 383-416.

ma soprattutto reale. Le sentenze affermative, ossia ove la Segnatura Apostolica ha sentenziato l'illegittimità della rimozione del parroco, hanno sperimentato gravi resistenze alla loro esecuzione.

Conclusione

La statistica disponibile più precisa sulle decisioni della Segnatura Apostolica in tema di rimozione dei parroci riguarda il periodo 1968-1993³⁸:

75 casi si sono avuti, di cui 54 relativi alla rimozione di parroci, 15 al trasferimento di parroci e 16 incerti tra rimozione e trasferimento;

26 ricorsi furono rigettati: 11 dal Segretario *in limine* (5 per i termini), 9 dal Congresso (2 per i termini) e 3 dal Prefetto. 11 rigetti effettuati dal Congresso furono confermati dal Collegio cui si era ricorso avverso il rigetto;

per 14 ricorsi finisce l'istanza: 6 per rinuncia al ricorso; 7 per revocazione del decreto di rimozione;

le sentenze emanate alla fine furono 10: 6 «non constare»³⁹; 4 «constare»;

delle quattro sentenze affermative, una riguarda la rimozione di un parroco (8 aprile 1977, prot. n. 9036/77), altre tre sono di trasferimento e trattate *ad modum unius* (24 giugno 1995, prot. nn. 23443-5/92).

La situazione statistica non pare mutata nel periodo 1994-2009, anche se mancano computi statistici e studi al riguardo.

Se è vero che la funzione della giustizia è per sé diretta a dire giustizia in un caso singolo, non si può omettere una funzione più generale esercitata dalla giurisprudenza in questo ambito: una funzione direttiva nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana, una certa funzione dissuasiva nei confronti dei vescovi e una funzione in certo senso preventiva o cautelare nei confronti dei parroci. Con questa visione più complessiva il bilancio appare positivo, anzi confortante.

G. PAOLO MONTINI

³⁸ È offerta dall'ottimo studio di M. LANDAU, *Amtsenthörung und Versetzung von Pfarrern. Eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Zweiten Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur*, Frankfurt am Main 1999.

³⁹ Il risultato è complessivo e risulta anche da una sentenza affermativa (17 dicembre 1988, prot. n. 18190/86 CA) poi divenuta negativa a seguito di concessione avverso la medesima della *restitutio in integrum* (27 dicembre 1993).

APPENDICE I

Facsimile di decreto di costituzione del coetus di parroci di cui al can. 1742 § 1

Prot. n.

Oggetto: adempimento can. 1742 § 1

Il Consiglio Presbiterale Diocesano,
convocato da S.E.R. Mons. Vescovo in data e riunito in
data odierna in Assemblea sotto la presidenza di S.E.R. Mons. Vescovo
diocesano;

visto il can. 1742 § 1;

assecondando la proposta di S.E.R. Mons. Vescovo,

C O S T I T U I S C E

il *coetus* previsto dal can. 1742 § 1.

Il summenzionato *coetus* è composto dai Reveren-
di Parroci che S.E.R. Mons. Vescovo ha proposto, ossia i Reverendi
.....

Il *coetus* decade con il Consiglio Presbiterale Diocesano. Continua
comunque a godere delle sue prerogative finché non viene costituito il
nuovo *coetus*.

....., li 2009

Il Consiglio di presidenza [oppure] Il Presidente

Vescovo

.....

Segretario del Consiglio Presbiterale

APPENDICE II

Bibliografia essenziale

- BAROLO, L., *La costituzione di un curatore nel procedimento di rimozione di un parroco affetto da infermità mentale*, in QDE 21 (2008) 287-298.
- CELEGHIN, A., *Il trasferimento e la rimozione dei parroci*, in AA.Vv., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, pp. 121-148.
- COCCOPALMERIO, FR., *La parrocchia. Tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo (Milano) 2000.
- DAL LAGO, L., *L'inaffidabilità dei parroci dal Concilio Vaticano I al Codice di Diritto Canonico del 1983*, Padova 1991.
- GROCHOLEWSKI, Z., *Trasferimento e rimozione del parroco*, in AA.Vv., *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, pp. 199-247.
- HERNANDEZ MERCADO, L.D.J., *La remoción y el traslado de los párrocos y sus implicaciones canónico-pastorales. Principios normativos que fundamentan la estabilidad del oficio parroquial*, México 2003.
- LANDAU, M., *Amtsenthbung und Versetzung von Pfarrern. Eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Zweiter Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur*, Frankfurt am Main 1999.
- LAURO, A., *I procedimenti per la rimozione e il trasferimento dei parroci*, in AA.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 303-313.
- MONTINI, G.P., *Il ministero del parroco (cann. 528-529)*, in *La parrocchia*, Milano 2005, pp. 125-148.
- MONTINI, G.P., *Il parroco «pastor proprius». Il significato di una formula*, in *La parrocchia come Chiesa locale*, Brescia 1993, pp. 181-198.
- MONTINI, G.P., «*Per se vel per alios*». *Note sul ministero episcopale nel Codice di diritto canonico*, in *Il ministero del vescovo nella vita della Chiesa: figura e figure. Scritti in onore di Paolo Magnani vescovo di Treviso nel XXV di ordinazione episcopale*, Treviso 2002, pp. 93-126.
- MONTINI, G.P., *La rimozione del parroco: il sacerdote di cui al can. 517 § 1*, in AA.Vv., *Iudex et magister. Miscelanea en honor al Pbro. Nelson C. Dellaferrera. Tomo II. Derecho Canónico*, Buenos Aires 2008, pp. 511-530.
- MONTINI, G.P., *Stabilità del parroco e permanenza nell'ufficio parrocchiale (can. 522)*, in *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, pp. 125-153.
- RANAUDO, A., *Il ricorso gerarchico e la rimozione e trasferimento dei parroci nel nuovo Codice*, in AA.Vv., *Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano 1984, pp. 503-548.